

C'è ancora molta attesa da parte degli aspiranti insegnanti interessati

Precari, corsi a due tempi

Abilitazione prevista solo per alcune discipline

Pagina a cura
di ANTIMO DI GERONIMO

Corsi abilitanti a due velocità. A fronte dell'emanazione del decreto per i docenti di musica (si veda ItaliaOggi del 16 novembre scorso) nessuna nuova per i precari interessati alle altre materie. Si tratta dei corsi abilitanti previsti dall'articolo 3 del decreto legge 97/2004, che è stato convertito dalla legge 143/2004, attesi da diverse categorie di docenti precari.

• Docenti di scuola secondaria

Il decreto n. 97 fa riferimento, in primo luogo, ai docenti delle scuole secondarie, che abbiano lavorato sul sostegno per almeno 360 giorni, senza avere l'abilitazione all'insegnamento. Per questa categoria di personale vengono previsti corsi abilitanti, ai quali si potrà accedere con il possesso di un diploma di laurea, di un diploma Isef oppure di un diploma rilasciato da un istituto di alta cultura (conservatori, accademie e Isia). I 360 giorni di servizio dovranno essere stati prestati dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di

entrata in vigore della legge n. 143/2004.

Analoghi percorsi formativi sono previsti per i docenti delle classi di concorso indicate con la C e la D, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, che abbiano lavorato nell'integrazione degli alunni disabili. Il requisito di servizio per accedere ai corsi è identico: 360 giorni prestati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.

• Scuola materna ed elementare

Lo stesso periodo vale per il conseguimento dei 360 giorni richiesti per accedere ai corsi abilitanti per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno, ma privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento.

Idem per gli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola

elementare.

Si tratta, in pratica, di una deroga concessa ai docenti precari diplomati che non possiedono la laurea in scienze della formazione. Titolo, questo, attualmente necessario per l'accesso alla professione.

• Insegnanti tecnico-pratici

Identico requisito di servizio è previsto anche per i docenti tecnico-pratici (Itp) a prescindere dal possesso del titolo di specializzazione per il sostegno.

• Corsi per il sostegno

Stando a quanto prevede la legge 143, entro il 6 giugno 2004 le università avrebbero anche dovuto istituire nuovi corsi per il conseguimento del titolo valido per il sostegno agli alunni disabili. I corsi avrebbero dovuto avere durata biennale. E sarebbero dovuti essere destinati agli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso di abilitazione e del requisito di servizio (sul sostegno) dei 360 giorni. Sempre conseguiti nel periodo 1° settembre 1999-6 giugno 2004.

• Altre abilitazioni riservate

La legge 143 prevede anche la

possibilità di istituire nuovi percorsi formativi da destinare ai docenti di qualsiasi disciplina che possiedono i 360 giorni di servizio, ma non hanno ancora conseguito l'abilitazione. Su questo aspetto, peraltro, la legge dispone in modo piuttosto vago e si limita semplicemente rimandare a una successiva regolamentazione. Ecco il testo del dispositivo: «In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non ... l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico».

• Docenti di musica

Per i docenti di educazione musicale (classi di concorso A031 e A032) e di strumento musicale (A077) il ministero, invece, ha già emanato il relativo. Il dispositivo prevede l'istituzione di tre tipi di corsi: uno destinato ai docenti di ed. musicale, un altro ai docenti di strumento e, infine, un altro ai docenti abilitati in ed. musicale che intendano prendere l'abilitazione per lo strumento.

CASSAZIONE

Giorno libero

Una prassi intoccabile

Il giorno libero non si tocca. Il diritto alla giornata libera per i docenti esce rafforzato dopo una recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 10591/2004) di cui si è avuta notizia in questi giorni. La Suprema corte ha chiarito che per la formazione degli usi aziendali è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata, spontanea e non in esecuzione di un obbligo, che comporti per i dipendenti l'attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

È appunto il caso del giorno libero: una prassi in vigore in tutte le istituzioni scolastiche, che rientra nella situazione descritta dalla cassazione, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, attualmente regolata da decreto legislativo 165/2001. Di qui la piena applicabilità dell'articolo 2078 del codice civile, che dispone l'integrazione del contratto individuale di lavoro con gli usi più favorevoli al lavoratore.

CONCORSO PRESIDI

Trib. Viterbo, riservati dentro

DI GIOVANNI GALLI

Sull'ammissione dei presidi riservati al concorso destinato agli incarichi triennalisti arriva un pronuncia del tribunale di Viterbo.

Che con un'ordinanza del 23 ottobre 2004 ha ordinato al ministero dell'istruzione, università e ricerca centro servizi amministrativi di Viterbo di includere un docente nella graduatoria per gli incarichi di presidenza per l'anno scolastico con la priorità di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale del 1° aprile 2004.

Tale provvedimento, infatti, disciplina il conferimento degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2004/05 e contiene una specifica disposizione riguardante i partecipanti al concorso riservato.

Alla luce di tutto questo il Centro servizi amministrativi ha fatto acquisizione ottemperando all'ordinanza del tribunale di Viterbo. (riproduzione riservata)



Letizia Moratti

Lo prevede la circolare n. 16009/04 dell'Istruzione

Offerta formativa passata ai raggi X

DI GIUSEPPE MANTICA

Da dicembre parte il nuovo monitoraggio dei piani offerta formativa. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha emesso, l'11/11/04, la circolare n. 16009 per le operazioni di rassegna dei pof per l'anno in corso.

La quota autonoma. Come è noto, nell'elaborazione del piano le singole istituzioni scolastiche possono personalizzare i programmi di studio per una quota pari al 15% del monte ore annuale. La norma è espressamente contenuta nell'art. 3 del dm n. 234 del 26/6/2000 che, a sua volta, trova fondamento nel dpr n. 275/99. La nuova circolare del ministero ribadisce che i percorsi formativi sono, infatti, impostati su un nucleo fondamentale a base nazionale nell'ordine dell'85% del piano, e su una quota gestibile autonomamente dalle scuole in funzione di esigenze, situazioni e obiettivi particolari.

La personalizzazione. Va anche detto che il nuovo dlgs sulla riforma della scuola, n. 59/2004, prevede che l'orario annuale delle lezioni sia comprensivo della quota riservata alle regioni, alle singole scuole ed all'insegnamento della religione cattolica; anche in questa ottica, il monitoraggio, che ha cura di esporre le modalità di recepimento ed ef-

fettivo esercizio della possibilità di personalizzazione del pof, costituisce un valido dispositivo di osservazione al fine di supportare e dare concretezza allo stesso processo di riforma.

La scheda. L'attività è stata, come in precedenza, affidata all'Indire di Firenze, istituto dotato di strutture comunicative informatizzate riferite all'indirizzo <http://pof.indire.it>. Nel sito è formattata una scheda di indagine, relativa alla quota del 15%, da compilare e spedire nel corso del prossimo mese di dicembre; una seconda fase di rapportazione è prevista per gennaio 2005, durante la quale sarà possibile "rappresentare la realizzazione della personalizzazione del piano di studi" della singola scuola.

L'archivio interattivo. Il ministero sottolinea che il monitoraggio va intesa anche come luogo di incontro e piattaforma di scambio, confronto e crescita degli stessi operatori, nonché, per gli utenti, come mezzo di consultazione e di raffronto su come i medesimi strumenti vengano interpretati, vissuti e utilizzati con diverse modalità. In tal senso, sostiene il dipartimento di viale Trastevere nella circolare, l'archivio interattivo dei pof acquisirà la valenza di punto di riferimento utile per tutte le istituzioni scolastiche.

Il Miur è silenzioso sul valore per le graduatorie

Perfezionamento, dubbi sui punti

Corsi di perfezionamento, puntigliosi in stallo. Non è ancora chiaro se i titoli che saranno conseguiti da quest'anno in poi daranno all'attribuzione dei 3 punti per le graduatorie permanenti. E non si sa ancora se sarà possibile frequentare contemporaneamente due corsi e, soprattutto, se sarà possibile farseli valutare entrambi. Insomma, anche su questa materia si naviga a vista. E nel frattempo, i docenti precari, che si sono affrettati ad iscriversi ai corsi di perfezionamento organizzati da università e consorzi universitari, restano con il fiato sospeso.

Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, infatti, non ha ancora sciolto la riserva su questa materia. E secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'amministrazione scolastica non sarebbe intenzionata a farlo. Per lo meno in tempi brevi. Il rischio è che, dopo avere versato le quote di iscrizione ai corsi, i docenti precari rimangano beffati da pronunce restrittive. O, al contrario, che i precari che hanno deciso di non iscriversi possano essere scavalcati da coloro che, invece, hanno ritenuto di farlo. Anche a costo di rimanere beffati.

Resta, il fatto, però, che l'ordinamento attuale prevede che qualsiasi titolo, per poter essere considerato annuale, deve dare

luogo all'attribuzione di 60 cfu (crediti formativi universitari).

E allo stato attuale, sembrerebbe che questo requisito possa essere soddisfatto solo dai master e dai corsi di specializzazione. Sulla questione, peraltro, è intervenuto direttamente il rettore dell'università di Firenze (si veda ItaliaOggi del 2 novembre scorso) con una nota emanata il 13 ottobre scorso (prot.48836): «I corsi di perfezionamento», si legge nella nota, «rilasciano alla fine un semplice attestato di frequenza, che in ogni caso non è relativo ad un corso di durata annuale».

Quanto alla questione della validità o meno di corsi frequentati contemporaneamente, in assenza di disposizioni precise da parte dell'amministrazione centrale, valgono le norme emanate dai singoli atenei. Anche se in contrasto tra loro.

E il caso, per esempio, dell'università di Ferrara, che prevede la doppia frequenza anche nel regolamento di ateneo (articolo 18, comma 7, disponibile sul sito internet: http://web.unife.it/ateneo/statuto/reg_master.htm#Titolo3). E del politecnico di Torino, che vieta espressamente questa possibilità (<http://didattica.polito.it/postlauream/perfezionamento/presentazione.html>).